

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA  
IN MATERIA DI I.C.I.**

## **ARTICOLO 1 – Oggetto del presente Regolamento**

Oggetto del presente Regolamento è la delimitazione dei casi e l'identificazione delle modalità per ammettere i contribuenti alla definizione agevolata di alcune figure tipiche di violazione che si riscontrano nell'attività di controllo I.C.I. e che sono percepite dal contribuente come violazioni formali o minori, benché in realtà a contenuto sostanziale, e per le quali il rigore del sistema repressivo ordinario è percepito come eccessivo e dunque non proporzionale alla violazione commessa.

## **ARTICOLO 2 – Finalità perseguite**

Con l'introduzione di specifiche norme per la definizione agevolata in materia di I.C.I. si intende favorire ed incentivare il percorso di correzione del comportamento non corretto tenuto dal contribuente, adeguando la sanzione entro livelli più equilibrati rispetto alla gravità della violazione stessa.

La delimitazione dei casi rilevanti alle sole forme identificate dal presente regolamento risponde alla volontà di limitare, comunque, il ricorso all'istituto della definizione agevolata alle sole situazioni che presentano profili di non adeguatezza fra sanzione ordinaria e gravità della violazione.

Si intende inoltre favorire un'accelerazione del processo di allineamento e correzione delle posizioni, così da permettere all'attività di controllo di indirizzarsi verso forme più complesse di verifica.

Si persegue, infine, esplicitamente, la finalità di un miglioramento dei rapporti con i contribuenti mediante l'incentivo al recupero di violazioni che, anche se sostanziali, sono oggettivamente meno gravi delle più tipiche forme di evasione o elusione fiscale. Ci si propone di ottenere questo obiettivo attenuando il rigore repressivo, ma confermando, nel contempo, l'azione repressiva delle stesse.

## **ARTICOLO 3 - Definizione agevolata delle irregolarità relative alla mancata presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà per l'attestazione del possesso dei requisiti per la fruizione di benefici fiscali ICI**

Entro il 31 dicembre 2007 è consentita la definizione agevolata delle irregolarità compiute dai contribuenti nella forma della mancata presentazione o ripresentazione, quando dovuta, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti che davano diritto all'applicazione di aliquote ridotte e/o detrazioni di imposta in materia di ICI per gli anni 2002 – 2006.

L'adempimento consiste nella presentazione di dichiarazione, redatta su apposito fac simile messo a disposizione gratuitamente dal Servizio Entrate, con la quale il contribuente attesterà il possesso dei requisiti richiesti per la fruizione delle agevolazioni per gli anni per i quali la dichiarazione non è stata resa.

Il contribuente che non abbia provveduto in proprio potrà essere invitato a farlo dall'ufficio accertatore che rilevi la circostanza in fase di controllo, nel termine di 60 giorni dall'invio della richiesta ed anche oltre il termine del 31 dicembre 2007.

Nell'intento di migliorare le relazioni con i contribuenti interessati la definizione agevolata delle posizioni soggiace ai seguenti criteri applicativi:

1. Se in sede di controllo l'ufficio accerta che il contribuente ha effettuato il versamento di imposta, per un determinato anno, con applicazione, a proprio favore, di un'aliquota agevolata e/o detrazione di imposta, senza provvedere al deposito, entro i termini prescritti dal Regolamento comunale, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'anno in oggetto, ma risulta aver comunque presentato negli anni antecedenti o successivi tale dichiarazione, per il medesimo immobile, il medesimo ufficio converte il provvedimento sanzionatorio da accertamento, che implica l'integrale recupero di imposta e l'applicazione di sanzione percentuale, in irrogazione di sanzione in cifra fissa, stabilita nel valore minimo di legge, pari a 52 euro, per anno e per dichiarazione omessa.
2. Nel caso in cui l'omissione riguardi più situazioni per lo stesso anno la sanzione verrà irrogata separatamente per ogni mancata dichiarazione.
3. Per le ipotesi in cui l'omissione della dichiarazione sostitutiva riguardi situazioni per le quali la prescritta dichiarazione non sia mai stata presentata in alcun anno, anche se antecedente all'anno sottoposto a controllo, il beneficio di cui al comma 1 è limitato agli anni successivi al primo. Ciò comporta che il primo anno venga emesso l'ordinario avviso di accertamento con la sanzione proporzionale prevista dalla legge.
4. Nei casi in cui la repressione della violazione mediante accertamento risultasse economicamente più favorevole rispetto all'irrogazione di sanzione in cifra fissa, si procederà, d'ufficio, alla notifica del provvedimento di accertamento. E' data facoltà al contribuente di richiedere l'applicazione di tale beneficio anche successivamente alla notifica del provvedimento di irrogazione della sanzione, in forza del principio del favor rei.
5. Non si dà luogo a rimborso di somme già pagate in relazione a provvedimenti già emessi anteriormente all'entrata in vigore della presente norma.
6. Il contribuente che abbia impugnato provvedimenti recanti recupero di imposta e applicazione della sanzione del 30% per gli anni pregressi, è ammesso ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo, mediante istanza formale, purchè sul caso non si sia già formato giudicato.
7. Agli stessi criteri verranno assoggettate le violazioni di uguale oggetto che verranno realizzate per gli anni 2007 e seguenti, ricorrendo i medesimi presupposti.

#### **ARTICOLO 4 – Identificazione e trattamento dei ravvedimenti operosi anomali**

Il versamento tardivo in materia di ICI, se eseguito in un termine breve immediatamente dopo la scadenza del termine di legge per il versamento di imposta, assume, di fatto i connotati di un pagamento di ravvedimento, benché in alcuni casi il contribuente non esegua il versamento con la liquidazione della sanzione ridotta nell'ammontare pari al 3,75% del dovuto. Questa irregolarità genera l'applicazione di una sanzione pari al 30% del dovuto, che è la stessa che si applica al mancato pagamento. Si tratta di una misura eccessivamente di rigore, che si vuole attenuare, nei limiti della configurabilità di un comportamento che nei fatti costituisce ravvedimento. L'adempimento è riconosciuto alla fonte dall'Ente nel momento in cui accerta che il pagamento si è verificato, per il dovuto, entro una certa data. Il contribuente non dovrà porre in essere ulteriori adempimenti per essere ammesso al beneficio della riduzione della sanzione amministrativa.

Le presenti disposizioni sono finalizzate a dirimere il tasso di conflittualità per il mancato rispetto di adempimenti percepiti dai contribuenti come meramente formali e consentono la definizione agevolata delle posizioni sulla base dei seguenti criteri applicativi:

1. Se in sede di controllo l'Ufficio accerta un pagamento di imposta oltre il termine di versamento stabilito dalla legge effettuato, non oltre cinque giorni dalla scadenza, senza applicazione della sanzione ridotta stabilita dalla legge pari ad 1/8 del 30% dell'imposta da pagare, così da realizzare l'ipotesi del ravvedimento operoso, al fine di attenuare il rigore eccessivo della norma nei casi di pagamento spontaneo tardivo eseguito in prossimità della scadenza di legge, che equivale sotto il profilo sostanziale ad un ravvedimento anomalo, in quanto non formalmente corretto, irroga la sanzione di legge nella misura ridotta ad 1/3.
2. La norma di cui sopra troverà applicazione esclusivamente a partire dai provvedimenti emessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente norma.
3. Non si dà luogo a rimborso di somme già pagate in relazione a provvedimenti già emessi, per situazioni analoghe, anteriormente all'entrata in vigore della presente norma.
4. Per il solo anno 2007 sono ammessi al beneficio previsto dal comma 1 i versamenti ICI eseguiti, in occasione del versamento della prima rata annuale, purché entro il termine massimo del 30 giugno.

#### **ARTICOLO 5 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione del medesimo.